

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020.

Data la situazione di crisi determinatasi anche nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà degli agricoltori a recarsi nei competenti uffici per la presentazione delle domande di ammissione agli aiuti comunitari e nazionali, si è ritenuto di recepire, per l'anno 2020, la facoltà concessa dalla Commissione UE agli Stati membri di posticipare, per l'anno 2020, i termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorità di gestione di posticipare i termini per la presentazione delle domande di pagamento relative a talune misure di sviluppo rurale.

Oneri eliminati:

denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti:

denominazione dell'onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.

20A02901

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 17 marzo 2020.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico. (Delibera n. 7/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in particolare l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione — di seguito FSC — e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 703 dell'art. 1 il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:


un importo pari a 43.848 milioni di euro, iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;



Viste la delibera di questo Comitato n. 52 del 2016, con la quale è stato approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico e le delibere n. 101 del 2017 e n. 14 del 2018 con le quali sono state approvate integrazioni finanziarie destinate ad interventi aggiuntivi al citato piano operativo per un valore complessivo attuale pari a 2.498,00 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota prot. n. 312-P del 3 marzo 2020 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 200 milioni di euro in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 per l'istituzione di un fondo da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico;

Considerato che tale fondo nazionale reddito energetico è finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili ed è destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;

Considerato inoltre che il citato Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 è stato modificato sia dal punto di vista dei contenuti, con l'istituzione di un nuovo asse IV - Sostenibilità energetica, sia dal punto di vista finanziario con un incremento di risorse FSC 2014-2020 pari a 200 milioni di euro a carico delle annualità 2024 e 2025, in ragione di 100 milioni di euro per ciascun anno, con la possibilità di utilizzare, ai fini dell'avvio della misura, le risorse relative alle annualità in corso e già a disposizione del piano;

Considerato che la nuova versione del piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per linee di azione e interventi, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e intervento e riprende le regole di *governance* e le modalità di attuazione previste dalla versione originaria del piano anche per ciò che attiene al sistema di gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto, che in data 2 marzo 2020 la Cabina di regia — istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 — ha condiviso l'opportunità di una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;

Vista la nota prot. n. 1549-P del 17 marzo 2020 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Delibera:

1. Approvazione delle modifiche del Piano operativo imprese e competitività e assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

1.1. Sono approvate le modifiche proposte dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale al Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

1.2. Al piano è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

1.3. La dotazione finanziaria complessiva del piano è pari a 2.698,00 milioni di euro.


1.4. Secondo quanto previsto dalla lettera l) del citato comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l'ulteriore assegnazione di 200 milioni di euro è posta a carico delle annualità 2024 e 2025, in ragione di 100 milioni di euro per ciascun anno, ed è consentita l'utilizzazione, ai fini dell'avvio della misura, delle risorse relative all'annualità in corso e già a disposizione del piano.

1.5. Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.

2.1. Il piano contiene gli elementi costitutivi previsti per i piani operativi dal punto 2 della delibera n. 25 del 2016 ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla medesima delibera nonché a quanto già previsto con la delibera n. 52 del 2016.

2.2. Le modalità di costituzione e funzionamento del fondo nazionale reddito energetico indicato in premessa nonché i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo saranno definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituirà la base giuridica di riferimento.



2.3. Il Ministero dello sviluppo economico riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'allocazione delle risorse in favore delle diverse iniziative e sull'attuazione degli interventi.

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 709

20A02951

CORTE DEI CONTI

DECRETO 29 maggio 2020.

Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 6, 60 e 67;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare il comma 8-*ter*, introdotto dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visti l'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e l'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 ed adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni;

Viste le «Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della Posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, n. 98;

Viste le «Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti», approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, n. 138;

Ritenuta l'urgenza di disciplinare lo svolgimento tramite videoconferenza delle audizioni del pubblico ministero contabile, allo scopo di contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Su proposta del Procuratore generale, sentiti i Procuratori regionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Al fine di contrastare in via d'urgenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispongono le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle audizioni, da parte del pubblico ministero contabile, dei soggetti informati di cui all'art. 60 e del presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del Codice della giustizia contabile medesimo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche ed operative si applicano le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.

Audizioni in videoconferenza

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 85, comma 8-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 luglio 2020, al fine di contenere il rischio di esposizione al COVID-19 per tutte le persone comunque coinvolte, le audizioni disposte dal pubblico ministero contabile possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi nella disponibilità della Corte dei conti.

2. L'invito a presentarsi per l'audizione personale, di cui all'art. 60, comma 2 del Codice della giustizia contabile o l'atto di fissazione dell'audizione di cui all'art. 67, comma 3 del medesimo Codice contengono l'avviso dello svolgimento dell'audizione stessa mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità ed invitando gli interessati a comunicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria con il quale intendono partecipare alla sessione in videoconferenza.

3. Ove i soggetti sottoposti ad audizione ovvero i loro difensori non dispongano di dispositivi o connettività idonei al collegamento da remoto, possono chiedere preventivamente che sia messa a loro disposizione, per lo svolgimento dell'incombente, una postazione presso una sede della Procura della Corte dei conti o di uno degli organi di cui all'art. 56 del Codice della giustizia contabile, secondo modalità da concordare.

